



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE 29 dicembre 2011, n. 268

Legge 18 giugno 2009, n. 69.: Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza dei Servizi dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale.

L'anno 2011 addì 29 dicembre, in BARI, Lungomare Nazario Sauro, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

IL DIRETTORE DI AREA

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;

Visti gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2008 n. 161;

Sulla base dell'istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Affari Generali;

Premesso che

la legge 18 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) che stabilisce che, in assenza di un termine fissato da legge o altro atto della pubblica amministrazione, i procedimenti devono concludersi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte (art. 2, co 6, L. 241/90 modificata);

rilevato che il comma 3, del predetto articolo, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

rilevato altresì che il comma 4 consente di fissare termini superiori ai novanta giorni, ma inferiori ai centottanta, esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento;

considerato che tale disposizione va letta alla luce dell'art. 29 della L. 241/90 che, tra gli altri, individua

come livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato e di assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti;

visto l'art. 7, co 3, L. 69/2009 il quale ha fissato la scadenza del 04.07.2010 per consentire a Regioni ed Enti Locali di adeguarsi ai commi 3, 4 della predetta legge;

dato atto che è stato avviato, con il supporto del Formez PA, un censimento dei procedimenti dell'Area, al fine di adeguarli al combinato disposto degli artt. 2 e 29 della novellata L. 241/90;

dato atto che la citata legge 69/2009 ha stabilito la scadenza del 04.07.2010 per l'entrata in vigore del comma 2 dell'art. 3 della L. 241/1990 così come modificato;

individuati, in considerazione di quanto sopra precisato, i termini di conclusione dei procedimenti, inserendoli negli allegati, suddivisi per i diversi Servizi e Uffici facenti capo all'Area, alla presente determinazione;

precisato che i procedimenti che rientrano nella gestione delle Misure del PSR e del FEP sono esclusi dal presente Regolamento perché già sottoposti a specifica regolamentazione comunitaria;

VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale

IL DIRETTORE DELL'AREA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

Viste la legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni ed integrazioni e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 e n. 977 del 15 luglio 1999;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

Di individuare i termini di conclusione dei procedimenti, contenuti rispettivamente nei cinque allegati composti rispettivamente da 6 pagine per l'allegato 1 (Servizio Agricoltura), 2 pagine per l'allegato 2 (Servizio Alimentazione), 3 pagine per l'allegato 3 (Servizio Foreste), 2 pagine per l'allegato 4 (Servizio Riforma Fondiaria) e 4 pagine per l'allegato 5 (Servizio Caccia e Pesca), parte integrante del presente atto.

Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Affari Generali di apportare le modifiche al presente Regolamento, necessarie a seguito di variazioni legislative.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso al BURP per la pubblicazione;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale e in copia alla Giunta regionale;
- copia del presente atto sarà trasmessa all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- il presente atto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Il presente atto, composto di n° 4 facciate, timbrate e vidimate e da 5 allegati per complessivi 17 fogli tutti timbrati e vidimati, è redatto in un unico originale, che rimarrà agli atti dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Dott. Gabriele Papa Pagliardini